



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N° 462 DEL 27.10.2011

**OGGETTO:** Affrancazione canone di livello ditte sig. Virgilio PAOLINO, Residence degli Oleandri srl, sig. Cosimo IULIANO e sig. Vincenzo RUBINI.

L'anno duemilaundici il giorno VENTISETTE del mese di OTTOBRE, alle ore 12.30, con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Marino Pasquale**, nella sua qualità di **Sindaco**

		Presenti	Assenti	
1	<b>Tarallo Lorenzo Gerardo</b>	<b>Vice Sindaco</b>	SI	
2	<b>Agresti Giuseppe</b>	<b>Assessore</b>	SI	
3	<b>Buccella Rosario</b>	<b>Assessore</b>	SI	
4	<b>De Rosa Maurizio</b>	<b>Assessore</b>	SI	
5	<b>Nacarlo Salvatore</b>	<b>Assessore</b>	SI	

Assiste il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore, incaricato della redazione del verbale.

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Preso atto** che nell'ambito del territorio comunale vi sono dei terreni gravati da livelli a favore del Comune;

**Dato atto** che per i suddetti terreni è consentita l'affrancazione dei rispettivi canoni enfiteutici nei

modi e nei termini previsti dall'art. 962 del Codice Civile e dalle leggi 01.07.1952 n.701 e 22.07.1966 n.607 e successive modifiche ed integrazioni;

**Viste** le domande avanzate dalle ditte sig. Virgilio PAOLINO nato l'11-12-1928, in Capaccio (SA) ed ivi residente, Residence degli Oleandri srl – amm. sig.ra Antonietta PAGANO nata il 28-02-1958, in Boscoreale (Napoli) e residente in Capaccio (SA), sig. Cosimo IULIANO nato il 24-10-1971, in Napoli e residente in Aversa (CE) e sig. Vincenzo RUBINI nato il 30-05-1944, in Capaccio (SA) ed ivi residente, con cui si richiede, ai sensi della legge n. 16 del 29.01.1974, il rilascio dell'autorizzazione alla cancellazione presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Salerno, del livello gravante sulle seguenti sulle rispettive seguenti particelle in disponibilità alle stesse, nn. 50-172-176-179, del foglio di mappa n. 53, part.III n. 962 del foglio di mappa n. 30, part.III n. 501 del foglio di mappa n. 11, part.III nn. 45-46-613 del foglio di mappa n. 29, estese complessivamente per mq. 17.022,00;

**Dato atto :**

- che, con parere n.18 del 18.05.2006, la Sezione Regionale di Controllo per la Campania della Corte dei Conti ha dichiarato l'inapplicabilità dell'art. 1 della legge 29.01.1974 n. 16, ai rapporti di natura enfiteutica sorti anteriormente alla data del 28 Ottobre 1941;

-che, conseguentemente tali rapporti continuano a vivere con obbligo di adeguamento del canone e che ai sensi dell'art. 1 della legge 22/7/1966 n.607 l'affrancazione del canone di natura enfiteutica si opera in ogni caso mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore;

- che la Regione Campania, con la circolare del 07/11/2007 "Adeguamento dei canoni di natura enfiteutica sui terreni di uso civico" ha stabilito che per l'affranco di terreni di uso civico, così come per le enfiteusi ordinarie, vada versata una somma pari a 15 volte l'ammontare del canone già corrisposto (ex art. 9 della legge 18.12.1974 n. 1138) pari a sua volta al reddito dominicale maggiorato dell'80% (ex art. 3 comma 50 della legge 23.12.1996, n. 662);

Vista la circolare n. 2/2004 della Direzione della Agenzia del Territorio n. 168134 del 26/2/2004 con la quale, evidenziando che l'enfiteuta richiedente l'affrancazione del canone consegue con l'affrancazione stessa, non il diritto di proprietà ex novo sul terreno interessato, bensì una espansione del diritto di proprietà di cui era già titolare per effetto della legittimazione;

**Dato atto** che, in base alla suddetta circolare, l'atto di affrancazione va sottoposto a registrazione e trascrizione e successivo a rogito del Segretario Comunale o di un Notaio o del Tribunale che dovrà essere registrato e annotato a margine del presente atto presso l'Ufficio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio competente e volturato presso la stessa, inoltre la suddetta circolare evidenzia - che tale atto è esente da tasse di bollo e di registro nonché da altre imposte ex lege n. 1766 del 16/6/27;

**Considerato** che con deliberazione n. 345 dell'11-08-2011, la Giunta Comunale ha stabilito, per i terreni gravati da uso civico e livello, i criteri riguardanti la determinazione di calcolo dei canoni e dei costi di affranco e tra l'altro che la stessa debba pronunciarsi nel provvedimento di affrancazione, alla definizione delle procedure amministrative, previo accertamento, mediante apposito atto deliberativo, riguardo la persistenza di inderogabili motivi di interesse pubblico ostativi alla stessa;

**Preso atto** delle determinazioni del Responsabile del Settore III, R.G. n.1520-1521-1522-1523 del 27-10-2011, relative alle ditte richiedenti in oggetto, con le quali sono stati calcolati i capitali di affranco rispettivi, in ottemperanza alla citata deliberazione di Giunta Comunale n. 345 dell'11-08-2011;

